

ALLEGATO TECNICO
composto da n. 17 pagine**GESTIONE RIFIUTI**

Ragione Sociale	Eurovetro S.r.l.
C.F./P.IVA	01572530135
Sede legale	Como - Via Cadorna n. 5
Impianto	Origgio (VA) - Via I° Maggio n. 12
Attività	Recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi
Operazioni <i>All. B e C - Parte Quarta - d.lgs. 152/06</i>	- Messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi - Recupero di rifiuti non pericolosi [R3, R4, R5, R12] - Smaltimento di rifiuti non pericolosi [D15]

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DISPOSIZIONI E CONDIZIONI RIGUARDANTI LE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

1.1 l'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie totale di 15.721 mq, di cui circa 7.662 mq coperti da capannone ed interessa il mappale n. 1396 della Sezione Censuaria del Comune di Origgio. Dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Origgio in data 22.11.2018, prot. n. 17843, risulta che il mappale n. 1396, secondo il P.G.T. approvato con deliberazione di C.C. n. 36 dell'1.07.2013, ricade in "Aree con funzioni non residenziali" destinate ad attività di produzione, attività terziarie e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale. Inoltre il suddetto mappale non è interessato dai vincoli stabiliti dalla d.g.r. 1990/2014, come modificata dalla d.g.r. n. 7860 del 12.02.2018. Con nota del 6.08.2018, l'Impresa ha dichiarato che l'area dell'impianto non ricade nelle fasce fluviali di cui alla d.g.r. 239/18. Non è prevista la realizzazione di nuove opere o consumo di ulteriore superficie rispetto a quanto già autorizzato né modifiche all'aspetto esteriore dei luoghi. L'Impresa risulta avere la disponibilità dell'area mediante contratto di locazione commerciale stipulato con la Società ERREUNO S.r.l. per la durata di nove (9) anni, avente scadenza il 31.08.2026;

1.2 presso l'impianto vengono effettuate operazioni di:

- 1.2.1** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
- 1.2.2** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, decadenti dalle operazioni di trattamento;
- 1.2.3** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, semilavorati;
- 1.2.4** deposito preliminare [D15] e/o messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di trattamento;
- 1.2.5** recupero [R3, R4, R5] di rifiuti non pericolosi;
- 1.2.6** operazioni preliminari precedenti al recupero [R12] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, limitatamente alla selezione e cernita;

1.3 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- 1.3.1 A1 - A2- A3 - A4 - A5 - F1 - F2 - F3 -F4:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi ritirati da terzi, costituiti da vetro industriale, vetro proveniente dalla raccolta differenziata, vetro bianco o colorato e rifiuti indifferenziati costituiti da "vetro, plastica, lattine", e/o rifiuti semilavorati (EER 1912) decadenti dalle operazioni di trattamento stoccati su pavimentazione in calcestruzzo armato. Gli stoccaggi avvengono in cumuli, parte allo scoperto e parte al coperto all'interno del capannone e sotto tettoia;
- 1.3.2 I:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi ritirati da terzi, stoccati su pavimentazione in calcestruzzo armato. Gli stoccaggi avvengono in cumuli, parte allo scoperto e parte al coperto all'interno del capannone e sotto tettoia;

- 1.3.3 C1 - C1 bis:** messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi derivanti dal trattamento, in cumuli al coperto, all'interno del capannone su pavimentazione impermeabilizzata;
- 1.3.4 C2 - C3 - C4 - C5 - C6 - C7 - D - G:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi derivanti di trattamento, in cumuli all'interno del capannone su pavimentazione impermeabilizzata o in container/cassonetti all'esterno del capannone su pavimentazione impermeabilizzata;
- 1.3.5 M1 - M1bis - M2:** risultano posizionate le linee di lavorazione denominate rispettivamente "A e B" utilizzate per le operazioni di recupero [R5, R12] sui rifiuti in ingresso all'impianto e/o rifiuti semilavorati (EER 1912) decadenti dalle operazioni di trattamento. Le aree, tutte ubicate all'interno del capannone, sono totalmente impermeabilizzate;
- 1.3.6 M3 - M4:** risultano posizionati due impianti di lavorazione denominati rispettivamente "E ed F" utilizzati per le operazioni di recupero [R5] sui rifiuti in ingresso all'impianto e/o rifiuti semilavorati (EER 1912) decadenti dalle operazioni di trattamento. L'impianto "E" è dotato di un selettore ottico che permette di separare il vetro di un determinato colore (mezzo bianco o bianco) dalla massa eterogenea di rottame misto (verde, giallo, bianco, azzurro, ecc.). Nel suddetto impianto viene selezionato il vetro "pronto forno" proveniente dalle lavorazioni delle linee "A e B". L'impianto "F" è composto da due linee che si sviluppano parallelamente, dedicate alla lavorazione delle lastre, parabrezza automobilistici e vetro industriale. Gli impianti sono ubicati all'interno del capannone, su pavimentazione totalmente impermeabilizzata;
- 1.3.7 N:** risulta posizionata la linea di lavorazione denominata "D" utilizzata per le operazioni di recupero [R3/R4/R12] sui rifiuti in ingresso all'impianto e/o rifiuti semilavorati (EER 1912) decadenti dalle operazioni di trattamento. L'area, localizzata all'interno del capannone è totalmente impermeabilizzata;
- 1.3.8 O:** messa in riserva [R13] di rifiuti speciali non pericolosi ritirati da terzi, costituiti esclusivamente da RAEE;
- 1.3.9** Area, ubicata nei pressi del cancello di ingresso, destinata alla pesa di tutti i carichi in entrata ed in uscita dall'impianto, nonché alla rilevazione della radioattività, mediante un sistema fisso costituito da un portale composto da due rilevatori posti ai lati della pesa al fine di garantire la sorveglianza radiometrica di tutti i carichi in entrata ed in uscita dall'impianto;
- 1.4** i volumi massimi autorizzati in stoccaggio provvisorio [R13], sono i seguenti:
- 1.4.1 aree A1, A2, A3, A4, A5, F1, F2, F3, F4, I:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi ritirati da terzi e/o rifiuti semilavorati (EER 1912) decadenti dalle operazioni di trattamento per un volume di 18.799 mc;
- 1.4.2 aree C1, C1bis:** messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi derivanti dal trattamento per un volume di 410 mc;
- 1.4.3 aree C2, C3, C4, C5, C6, C7, D, G:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi derivanti dalle operazioni di trattamento per un volume di 1.276 mc;
- 1.4.4 area O:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi ritirati da terzi, costituiti da RAEE per un volume di 25 mc;
- 1.5** il quantitativo massimo complessivo autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi da sottoporre a operazioni di recupero [R3, R4, R5, R12] è di 220.000 t/a per un massimo di 733 t/giorno;
- 1.6** le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi, sottoposte alle varie operazioni, sono le seguenti (EER):

Aree: A1 - A2 - A3 - A4 - A5	Messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, costituiti da vetro industriale, vetro da raccolta differenziata, vetro bianco o colorato e rifiuti indifferenziati costituiti da "vetro, plastica, lattine" e/o rifiuti semilavorati (EER 1912) decadenti dalle operazioni di trattamento					
	Volume massimo di stoccaggio provvisorio: 15.439 mc					
	EER	R13	R3	R4	R5	R12
	101110	X				
101112	X					
101103	X					

EER	R13	R3	R4	R5	R12	D15
150107	X					
160120	X					
170202	X					
180109	X					
191205	X					
191209	X					
191212	X					
200102	X					
200132	X					

Area:
F1 - F2 - F3-F4

Messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, costituiti da vetro industriale, vetro da raccolta differenziata, vetro bianco o colorato e rifiuti indifferenziati costituiti da "vetro, plastica, lattine" e/o rifiuti semilavorati (EER 1912) decadenti dalle operazioni di trattamento
Volume massimo di stoccaggio provvisorio: 3.325 mc

EER	R13	R3	R4	R5	R12	D15
020104	X					
070213	X					
080318	X					
101110	X					
101112	X					
101103	X					
100210	X					
101208	X					
150102	X					
150103	X					
150104	X					
150105	X					
150106	X					
150107	X					
150109	X					
160103	X					
160119	X					
160120	X					
170202	X					
170203	X					
170407	X					
191202	X					
191203	X					
191204	X					
191205	X					
191207	X					
191208	X					
191212	X					
200102	X					
200134	X					
200138	X					
200139	X					
200140	X					
200301	X					
(limitatamente ai rifiuti provenienti da raccolta mista di vetro e lattine)						
200307	X					

Area:
I

Messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi,
Volume massimo di stoccaggio provvisorio: 35 mc

EER	R13	R3	R4	R5	R12	D15
150101	X					

EER	R13	R3	R4	R5	R12	D15
150105	X					
150106	X					
191201	X					
200101	X					

Aree: C1 - C1 bis	Messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle operazioni di trattamento Volume massimo di stoccaggio provvisorio: 410 mc
-----------------------------	--

EER	R13	R3	R4	R5	R12	D15
150101	X					X
150102	X					X
150103	X					X
150104	X					X
150105	X					X
150106	X					X
150107	X					X
150109	X					X
191201	X					X
191202	X					X
191203	X					X
191204	X					X
191205	X					X
191207	X					X
191208	X					X
191209	X					X
191212	X					X

Aree: C2 - C3 - C4 - C5 - C6 - C7	Messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle operazioni di trattamento Volume massimo di stoccaggio provvisorio: 1.156 mc
--	---

EER	R13	R3	R4	R5	R12	D15
150101	X					
150102	X					
150103	X					
150104	X					
150105	X					
150106	X					
150107	X					
150109	X					
191201	X					
191202	X					
191203	X					
191204	X					
191205	X					
191207	X					
191208	X					
191209	X					
191212	X					

Area: D	Messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle operazioni di trattamento Volume massimo di stoccaggio provvisorio: 60 mc
-------------------	--

EER	R13	R3	R4	R5	R12	D15
150104	X					
150107	X					
170407	X					
191202	X					

EER	R13	R3	R4	R5	R12	D15
191203	X					
200140	X					

Area: G	Messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle operazioni di trattamento Volume massimo di stoccaggio provvisorio: 60 mc
--------------------------	--

EER	R13	R3	R4	R5	R12	D15
020104	X					
150102	X					
191204	X					
200139	X					

Aree: M1 - M1bis - M2	Linee di lavorazione denominate "A e B" utilizzate per l'effettuazione delle operazioni di recupero [R5, R12 dei rifiuti in ingresso all'impianto e/o rifiuti semilavorati (EER 1912) decadenti dalle operazioni di trattamento Superficie mq 827,13
--	---

EER	R13	R3	R4	R5	R12	D15
101112				X	X	
150107				X	X	
160120				X	X	
170202				X	X	
191205				X	X	
191209				X	X	
191212				X	X	
200102				X	X	
200301 (limitatamente ai rifiuti provenienti da raccolta mista di vetro e lattine)				X	X	

Aree: M3, M4	Linee di lavorazione denominate "E ed F" utilizzate per l'effettuazione delle operazioni di recupero [R5] dei rifiuti in ingresso all'impianto e/o rifiuti semilavorati (EER 1912) decadenti dalle operazioni di trattamento Superficie mq 907,15
-------------------------------	--

EER	R13	R3	R4	R5	R12	D15
101112				X		
150107				X		
160120				X		
170202				X		
191205				X		
200102				X		
200301 (limitatamente ai rifiuti provenienti da raccolta mista di vetro e lattine)				X		

Area: N	Linea di lavorazione denominata "D" utilizzata per l'effettuazione delle operazioni di recupero [R3, R4, R12] sui rifiuti in ingresso all'impianto e/o rifiuti semilavorati (EER 1912) decadenti dalle operazioni di trattamento Superficie mq 230,51
--------------------------	--

EER	R13	R3	R4	R5	R12	D15
070213		X			X	
150101		X			X	
150102		X			X	
150104			X		X	
150105		X			X	
150106		X			X	
160119		X			X	
170203		X			X	
170407			X		X	
191202			X		X	
191203			X		X	

EER	R13	R3	R4	R5	R12	D15
191204		X			X	
191212					X	
200101		X			X	
200139		X			X	
200140			X		X	

Area: O	Destinata alla messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche esaurite (RAEE)						
	Volume massimo di stoccaggio provvisorio mc 25						
	EER	R13	R3	R4	R5	R12	D15
	160214	X					
	200136	X					

1.7 l'impianto e le operazioni svolte presso lo stesso devono essere effettuate attenendosi al progetto approvato con il provvedimento autorizzativo ed alle condizioni di cui al punto 1.;

2. PRESCRIZIONI

2.1 la gestione dell'attività autorizzata, ivi comprese le procedure di accettazione e controllo sui rifiuti conferiti, devono essere svolte nel rispetto del progetto approvato e delle prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico;

2.2 la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

2.3 l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto dal progetto e dalle normative in materia di gestione rifiuti. Detta procedura, in adempimento a quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico, dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi/materiali estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;

2.4 l'Impresa, prima della ricezione dei rifiuti non pericolosi all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.5 prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio o trattamento, dovrà essere accertato che il EER e la relativa descrizione riportati sul formulario di identificazione corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;

- 2.6** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Varese entro e non oltre ventiquattro (24) ore trasmettendo, via pec (istituzionale@pec.provincia.va.it), copia del formulario di identificazione riportante i motivi della mancata accettazione;
- 2.7** i rifiuti identificati con i EER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come "urbani", inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati:
- da soggetti gestori del servizio pubblico o loro concessionari qualora derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di urbani e da impianti autorizzati alla messa in riserva [R13] ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - da imprese, qualora la tipologia di rifiuti non è individuata nelle altre categorie; in tal caso dovrà essere garantita mediante documentazione la tracciabilità dei relativi flussi;
- 2.8** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo provenienti da diversi produttori/detentori;
- 2.9** presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.10** i rifiuti costituiti da imballaggi, identificati con il codice EER 1501XX, possono essere ritirati esclusivamente se non contaminati da sostanze pericolose, oppure se bonificati;
- 2.11** i rifiuti non pericolosi riportati nella tabella del precedente punto **1.6**, destinati alla sola messa in riserva [R13] conto terzi, possono essere ritirati stoccati a condizione che l'Impresa, prima dell'accettazione degli stessi, chieda le specifiche del rifiuto medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le effettive operazioni di recupero o smaltimento;
- 2.12** nelle zone autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente (messa in riserva e/o deposito preliminare) solo le tipologie di rifiuti non pericolosi indicate al precedente punto **1.6**, in conformità a quanto previsto dalla circolare regionale n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "Norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dalla Società, tutte richiamate;
- 2.13** i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi e/o rifiuti semilavorati (EER 1912xx) decadenti dalle proprie operazioni di trattamento nelle aree **A1, A2, A3, A4, A5, F1, F2, F3, F4, O** posti in messa in riserva [R13], dovranno essere sottoposti ad operazioni di recupero entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o di produzione degli stessi nell'impianto, mentre i rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento stoccati nelle aree **C2, C3, C4, C5, C6, C7, D, G**, dovranno essere avviati ad impianti di recupero di terzi regolarmente autorizzati o lavorati presso l'impianto entro sei (6) mesi dalla produzione dei rifiuti medesimi e devono essere destinati ad impianti operanti in procedura ordinaria ex art. 208 del d.lgs. 152/06 o in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis - Parte Seconda del d.lgs. 152/06) oppure in procedura semplificata ex art. 216 del d.lgs. 152/06 o con Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/2013), a condizione che gli stessi effettuino l'utilizzo o i cicli di trattamento ed ottengano materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti nella stretta osservanza di quanto stabilito dal decreto ministeriale 5.02.1998 e dai regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 1179/2012 (m.p.s./prodotti usualmente commercializzati, EoW). Nel caso in cui in fase di preparazione del carico da destinare a recupero presso terzi, risulti che la partita non sia effettivamente ed oggettivamente idonea al conferimento a tale impianto, gli stessi possono essere inviati a siti di smaltimento definitivo. Detto evento, da inquadrarsi come evento sporadico, deve essere riportato nello spazio "Annotazioni" del libro di carico e scarico rifiuti e al formulario di identificazione deve essere allegata la relativa ed esaustiva documentazione;
- 2.14** l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita e di deposito provvisorio dei rifiuti ritirati al fine di verificarne l'accettabilità;
- 2.15** la messa in riserva ed il deposito preliminare dei rifiuti devono essere realizzate mantenendo la separazione per tipologie omogenee;

- 2.16** le operazioni di messa in riserva [R13], deposito preliminare [D15] e recupero [R3, R4, R5, R12] di rifiuti non pericolosi devono essere effettuate unicamente nelle aree individuate nell'elaborato grafico progettuale "Tav. 1 - Planimetria generale disposizione rifiuti - ottobre 2018", parte integrante del presente provvedimento, mantenendo la separazione tra le varie tipologie di rifiuti e tra i rifiuti ed i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti originati dall'operazione di recupero;
- 2.17** l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero [R3, R4, R5] dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi EER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
- 2.18** nell'impianto non possono essere effettuati/e:
- 2.18.1** altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - 2.18.2** operazioni di miscelazione di rifiuti aventi EER diversi se non autorizzati;
 - 2.18.3** operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi EER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
 - 2.18.4** altri trattamenti non espressamente autorizzati;
- 2.19** devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
- 2.20** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nelle lavorazioni) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;
- 2.21** le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria, ivi comprese alle caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche, da mantenere libere, dovranno essere riportati su apposito registro (rif.to punto **2.70**) con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 2.22** tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio [R13, D15], recupero [R3, R4, R5, R12], devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
- 2.23** l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
- 2.24** è consentito effettuare lo stoccaggio [R13], presso le aree operative dell'impianto (aree **A** ed **F**), dei rifiuti provenienti da terzi e quelli decadenti dalle proprie lavorazioni (EER 1912xx), senza alcuna ulteriore suddivisione, mantenendo la distinzione per codice EER e per omogeneità di composizione merceologica;
- 2.25** lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli, deve avvenire in aree confinate ed i rifiuti pulverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura;

- 2.26** i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.27** dalle operazioni di recupero [R12] "limitate alla sola selezione e cernita" effettuate sulle tipologie di rifiuti identificate con EER nella tabella di cui al punto **1.6**, possono originarsi esclusivamente rifiuti destinati ad impianti di smaltimento/recupero di terzi; viceversa dalle operazioni di recupero [R3, R4, R5] "senza alcuna limitazione", potranno essere ottenute materie prime secondarie che rispettino quelle previste dall'Allegato 1 -Sub-Allegato 1 al d.m. 5.02.1998 e s.m.i. edalle specifiche UNIPLAST-UNI 10667,dai regolamenti (UE) n. 333/2011, e n. 1179/2012 e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 2.28** le frazioni recuperabili decadenti dalla lavorazione di selezione/cernita [R12 di rifiuti non pericolosi possono essere destinati ad operazioni di recupero di materia [R3, R4, R5] in sito a condizione che le stesse siano in possesso delle caratteristiche chimico-fisico e merceologiche idonee per i cicli di trattamento autorizzati;
- 2.29** l'accettazione e la gestione di tipologie di rifiuti costituiti da rottami di vetro rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1179/2012, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero [R5] per l'ottenimento di materiali "End of Waste", applicando quanto previsto dal sistema di gestione della qualità (art. 5 Regolamento comunitario) atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 dello stesso Regolamento ai fini dell'acquisizione, da parte degli stessi, della cessazione della qualifica di rifiuti;
- 2.30** l'accettazione, la gestione e le operazioni di recupero [R5] dei rifiuti costituiti da rottami di vetro non rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1179/2012 del 10.12.2012, deve avvenire nel rispetto delle procedure stabilite ai punti 2.1 e/o 2.2 dell'Allegato 1 - Sub-Allegato 1 al d.m. 5.02.1998. Nel caso di recupero di vetro di scarto (EER 200102, 150107 - tipologia 2.2 dell'Allegato 1 - Sub-Allegato 1 al d.m. 5.02.1998) avente provenienza da "raccolta differenziata, effettuata in ambito ospedaliero, di vetri provenienti dalle attività di prevenzione, diagnosi e cura medica, veterinaria e biologica nonché dalle attività di ricerca ad esse connesse, non provenienti da reparti infettivi e dai luoghi di pronto soccorso", i prodotti ottenuti dovranno avere caratteristiche conformi alle specifiche del vetro pronto al forno fissate dalle C.C.I.A.A. di Roma e Milano, destinate alla produzione di vetro, carta vetro e materiali abrasivi nelle forme usualmente commercializzate" come definite al punto 2.2.4 dell'Allegato 1 - Sub-Allegato 1 al d.m. 5.02.1998;
- 2.31** al fine di garantire, al momento del conferimento all'impianto, la tracciabilità dei vari flussi per i rifiuti identificati con EER 200102 rientranti nel campo di applicazione del d.P.R. 254/2003, sui formulari di cui all'art. 193 del d.lgs. 152/06 che accompagneranno il trasporto degli stessi, dovrà essere riportata la descrizione "rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata comunale effettuata presso le strutture sanitarie, veterinarie, biologiche, non provenienti da reparti infettivi e dai luoghi di pronto soccorso e di ricerca";
- 2.32** al fine di garantire la tracciabilità dei flussi in fase di stoccaggio provvisorio dovrà essere mantenuta una netta distinzione tra le partite di vetro assoggettato al Regolamento (UE) n 1179/2012 da quello da recuperare a norma del punto 2.2 dell'Allegato 1 - Sub-Allegato 1 al d.m. 5.02.1998 (rifiuti di vetro provenienti da strutture sanitarie e/o veterinarie ex d.P.R. 254/2003, non provenienti da reparti infettivi e dai luoghi di pronto soccorso), mediante separazione fisica dei depositi dei rispettivi rifiuti in ingresso e dei prodotti ottenuti che hanno cessato la qualifica di rifiuti (End of Waste certificati a norma UE e materie prime seconde conformi alle specifiche del vetro pronto al forno fissate dalle CCIAA di Roma e Milano), svolgendo specifiche e distinte campagne di trattamento, le quali dovranno risultare da registro di impianto;
- 2.33** sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da A.E.E. (categorie individuate dal d.lgs. 49/14), deve essere garantita la sorveglianza radiometrica così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali;
- 2.34** il ritiro dei rifiuti metallici e di A.E.E. può avvenire a condizione che presso l'impianto:

- 2.34.1** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Pertanto presso l'impianto deve essere tenuta documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 2.34.2** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 2.34.3** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e definito dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Provincia di Varese" realizzato dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni:
- 2.34.3.1** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;
- 2.34.3.2** dovrà essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
- 2.34.3.3** dovrà essere indicata in planimetria l'area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
- 2.34.3.4** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.S.L. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009 e dovrà essere informata anche la Provincia di Varese. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 2.34.3.5** secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure devono essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;
- 2.34.3.6** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Provincia di Varese, al Comune di Origgio, all'A.T.S. dell'Insubria ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.
- Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Provincia di Varese, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
- 2.35** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 2.36** l'accettazione e la gestione di tipologie di rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero [R4] per l'ottenimento di materiali "End of Waste", applicando quanto previsto dal sistema di gestione della qualità (art. 6 Regolamento comunitario) atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento ai fini dell'acquisizione, da parte degli stessi, della cessazione della qualifica di rifiuti;
- 2.37** l'accettazione e la gestione di tipologie di rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, non rientranti nel Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "m.p.s.", nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. 10222/2009;

- 2.38** per i RAEE, così come definiti dal d.lgs. 49/2014, l'Impresa, presso l'impianto può effettuare alcune delle attività previste dall'art. 18 del suddetto decreto legislativo e precisamente esclusivamente operazioni di messa in riserva [R13] di rifiuti classificati non pericolosi;
- 2.39** è vietato il ritiro di RAEE costituiti da frigoriferi, televisori e computer e di tutti quelli contenenti liquidi refrigeranti, oli e tubi catodici ed altre sostanze pericolose, nonché di RAEE contenenti componenti pericolosi tali da classificare dette apparecchiature come pericolose;
- 2.40** la barriera di protezione ambientale dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;
- 2.41** l'impianto deve essere dotato di:
- bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
 - adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
 - adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
 - adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
 - superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
 - copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
- 2.42** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;
- 2.43** la raccolta e lo stoccaggio provvisorio [R13] dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'Allegato VII del d.lgs. 49/2014; in particolare le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero,
- 2.44** la movimentazione dei RAEE deve avvenire:
- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
 - rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
 - assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
 - utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
- 2.45** la movimentazione e lo stoccaggio dei RAEE deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
- 2.46** i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità/non pericolosità dei rifiuti stessi;
- 2.47** sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato;
- 2.48** il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. Tali aree devono essere

contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;

- 2.49** nell'area di stoccaggio dei RAEE dismessi devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
- 2.50** devono essere adottate durante la movimentazione e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 2.51** le operazioni di recupero [R3, R4, R5] autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), quali End of Waste (EoW) o materie prime secondarie (m.p.s.), in particolare:

2.51.1 R3:ottenimento da:

2.51.1.1 rifiuti di carta e cartone: m.p.s. per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche definite dalle norme UNI-EN 643, dalle quali sono eliminate impurezze e contaminanti secondo le seguenti specifiche: metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni collati, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessuti, legno, pergamena vegetale e pergamino, nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale; carta carbone, carta e cartoni cerati e paraffinate, carte bituminate assenti; formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso; PCB + PCT <25 ppm;

2.51.1.2 rifiuti di plastica: m.p.s. per l'industria delle materie plastiche rispondenti alle specifiche definite dalle norme UNIPLAST 10667 "Scaglie da utilizzare come materie prime secondarie da sole o in miscele per la produzione di granuli, semilavorati o prodotti finiti", dalle quali vengono asportate, qualora presenti, le sostanze estranee, e sottoposte a macinazione e separazione per ottenere materiali plastici contenenti massimo 1% di impurità e/o di altri materiali indesiderati diversi dalle materie plastiche e con presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, Pb < 3%, KOH < 0,3%, Cd < 0,3%;

2.51.2 R4: ottenimento da rifiuti ferrosi e non ferrosi:

2.51.2.1 EoW secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) n. 333/2011 per l'industria metallurgica;

2.51.2.2 m.p.s. per l'industria metallurgica rispondenti alle specifiche definite dalle norme CECA, AISI, CAEF e UNI, dalle quali mediante selezione, vengono eliminati materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche: oli e grassi < 0,1% in peso; PCB e PCT < 25 ppb; inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale; solventi organici < 0,1% in peso; polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi;

2.51.3 R5: ottenimento da rifiuti di vetro:

2.51.3.1 EoW secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) n. 1179/2012;

2.51.3.2 m.p.s.[vetro (rifiuti) da strutture sanitarie, veterinarie, biologiche, non provenienti da reparti infettivi e dai luoghi di pronto soccorso e di ricerca assoggettati al d.P.R. 254/2003 e da altre tipologie] secondo le specifiche di cui al D.M. 5.02.1998, per l'impiego nell'industria vetraria, conforme alle specifiche del vetro pronto forno fissate dalle C.C.I.A.A. di Roma e Milano destinate alla produzione di vetro, carta vetro e materiali abrasivi nelle forme usualmente commercializzate e materie prime secondarie per l'edilizia, dalle quali mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi, viene ottenuto:

- a) rottame di vetro pronto al forno con le seguenti caratteristiche: Pb < 0,3 ppm sull'eluato effettuato in base ai criteri riportati nel d.m. 21/03/1973 "Disciplina

igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale" e successive modifiche e integrazioni (Supplemento G.U. n. 104 del 20 aprile 1973);

- b) rottame di vetro di colore misto pronto al forno: materiale solido costituito da rottame di vetro sodio-calcico con granulometria > 3 mm, ceramica e porcellana < 0,01%, pietre < 0,02%, metalli magnetici < 0,002%, metalli amagnetici < 0,01%, materiali organici < 0,1%, altri vetri 0,5%, umidità < 3% in peso, frazione sottovaglio (< 3 mm) < 5%;
- c) rottame di vetro di colore giallo, mezzo bianco o bianco pronto al forno: materiale solido costituito da rottame di vetro sodico-calcico con granulometria > 3 mm, ceramica e porcellana < 0,01%, pietre < 0,01%, metalli magnetici < 0,002%, metalli amagnetici 0,01%, (0,003% per il rottame di vetro trasparente), materiali organici < 0,1%, altri vetri < 0,5%, (4% per il rottame di vetro trasparente), umidità < 3% in peso, frazione sottovaglio (< 3 mm) < 5%;
- d) materie prime secondarie per l'edilizia, per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, riempimenti e colmature, come strato isolante e di appoggio per tubature, condutture e pavimentazioni anche stradali e come materiale di drenaggio, mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi, analisi del contenuto in metalli pesanti, e verifica dei limiti di cui al test di cessione effettuato sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al decreto ministeriale 5.02.1998;

2.52 l'utilizzo dei prodotti e le materie prime secondarie per l'edilizia ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate è subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo le modalità stabilite dall'Allegato 3 del d.m. 5.02.1998 ed al rispetto dei limiti stabiliti nello stesso;

2.53 le analisi merceologiche e chimico-fisiche di cui al precedente punto **2.51.3.2, lett. d)** da effettuarsi sul rifiuto tal quale al fine dell'ottenimento di materie prime secondarie da destinarsi in edilizia devono essere eseguite, con periodicità almeno annuale, da laboratorio accreditato e/o certificato. Fino al ricevimento delle risultanze analitiche eseguite secondo le modalità stabilite dall'art. 9 e dall'Allegato 3 del d.m. 5.02.1998, le quali devono attestare il rispetto dei limiti e di quanto stabilito dalla vigente normativa, i materiali ottenuti non possono essere destinati all'utilizzo in edilizia. Copia delle suddette risultanze analitiche devono essere conservate presso l'impianto e tenute a disposizione degli Organi di controllo;

2.54 il campionamento e l'analisi dei materiali, provenienti dalla fase meccanica di recupero, ai fini della caratterizzazione dell'eluato, dovrà essere effettuato almeno per ogni campagna di trattamento, identificata in tremila (3.000) mc, e comunque almeno ogni dodici (12) mesi; Tali operazioni dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto stabilito e regolamentato dall'art. 9 e dall'Allegato 3 del d.m. 5.02.1998, nonché dalle norme richiamate da detto decreto ministeriale;

2.55 per ogni ciclo di recupero autorizzato dovrà essere garantita la conformità delle m.p.s./EoW ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche di settore che dovranno essere tenute, sempre nella versione aggiornata, a disposizione degli Enti di controllo:

2.55.1 norma UNI EN 643 [carta e cartone];

2.55.2 norma UNIPLAST 10667 [plastica];

2.55.3 regolamento (UE) n. 333/2011 [ferro, acciaio, alluminio];

2.55.4 norme CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO [rottami ferrosi e non ferrosi non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013];

2.55.5 regolamento (UE) n. 1179/2012 [vetro];

2.55.6 specifiche del vetro pronto al forno fissate dalle C.C.I.A.A. di Roma e Milano [vetro non rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1179/2012];

- 2.56** l'Impresa per le sostanze ottenute dalle operazioni di recupero di materia [R3, R4, R5] effettuate presso l'impianto, è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";
- 2.57** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 2.57.1** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
 - 2.57.2** originali delle attestazioni di conformità, in corso di validità, rilasciate da organismi preposti riconosciuti, atte a dimostrare la conformità dei sistemi di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011 e dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1179/2012;
 - 2.57.3** originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati al sopraccitato regolamento comunitario 333/2011, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;
 - 2.57.4** le norme tecniche di settore, anche di tipo unificato (CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO, UNIPLAST 10667 e UNI EN 643) e le specifiche, per il rottame di vetro, delle C.C.I.A.A. di Roma e Milano, per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011, (UE) n. 715/2013 e (UE) n. 1179/2012, in versione aggiornata;
 - 2.57.5** documentazione aggiornata attestante il rispetto dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH" e s.m.i.;
 - 2.57.6** certificati relativi alle analisi eseguite da laboratorio qualificato e certificato sui lotti di materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti effettuate in impianto, le quali dovranno dimostrare il rispetto di quanto stabilito dalle norme e regolamentazioni tecniche, anche unificate, di riferimento vigenti, oltre dove previsto, sulle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi, nel rispetto anche di quanto previsto dal d.m. 5/02/1998;
 - 2.57.7** Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti, previsto dall'art. 26-bis della legge 132/2018 (Legge Sicurezza), depositato presso la competente Prefettura di Varese;
- 2.58** i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
- 2.59** restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenute dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 2.60** ogni partita di rottami di vetro rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1179/2012 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto dall'Allegato II al sopraccitato Regolamento comunitario;
- 2.61** ogni partita di rottami metallici assoggettata al Regolamento (UE) n. 333/2011 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto dall'Allegato III al sopraccitato Regolamento comunitario;
- 2.62** ogni partita di rottami di vetro, di rottami metallici, di plastica e di carta e cartone, non assoggettati ai sopraccitati Regolamenti comunitari, che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, da quelli che attestano l'avvenuto effettivo recupero;

- 2.63** i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle operazioni di recupero [R3, R4, R5] e di selezione/cernita [R12], devono essere preferibilmente identificati con i EER della categoria 19xxxx, mentre i rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio [R13, D15] devono mantenere invariato il proprio EER attribuito al momento del conferimento al centro
- 2.64** i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere destinati a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti non identificati come terminali di smaltimento (da D1 a D12 dell'Allegato B, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006) e/o di recupero (punti da R1 a R11 dell'Allegato C, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006), fatto salvo il conferimento di rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di smaltimento/recupero definitivo. Per strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere al terminale di smaltimento e/o recupero. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 2.65** presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili ermeticamente per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 2.66** nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 2.67** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.68** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 2.69** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
- 2.70** dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 2.71** dovranno essere mantenute libere le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 2.72** gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IDRICHE" ed in conformità all'elaborato grafico progettuale "Tav. n. 3 - Planimetria generale con individuazione rete fognaria - agg. aprile 2019", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- 2.73** le emissioni in atmosfera generate dall'attività svolta presso l'impianto, devono essere gestite nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA" ed in conformità all'elaborato grafico progettuale "Tav. n. 2 - Planimetria generale emissioni in atmosfera - ottobre 2018", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2.74** le emissioni acustiche derivanti dall'attività devono essere gestite nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI SONORE", parte integrante del provvedimento autorizzativo;
- 2.75** fermo restando che le verifiche in materia spettano alle competenti Autorità di controllo, deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori e di terzi, in particolare:
- 2.75.1** il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 81/08, dovrà redigere il documento di valutazione dei rischi lavorativi, con l'indicazione dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività con l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 2.75.2** gli addetti all'attività dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria rispetto ai rischi lavorativi che verranno individuati nel documento di valutazione dei rischi lavorativi di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/08;
- 2.75.3** le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08; in particolare i punti pericolosi dei macchinari e degli utensili quali organi lavoratori, organi di trasmissione del moto, ecc., dovranno essere protetti dal contatto accidentale. Nel caso in cui vengano installate protezioni rimovibili, le stesse dovranno essere fornite di dispositivo di blocco che impediscano il funzionamento dell'organo pericoloso quando le protezioni non siano correttamente installate.

3. PIANI

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Provincia, all'A.R.P.A. ed al Comune competente per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato, con riferimento a quanto previsto dal presente provvedimento e dalle vigenti normative in materia, deve attenersi a quanto indicato nel Piano di emergenza interno, redatto secondo quanto previsto dall'art. 26-bis della legge 132/2018 (cd Legge Sicurezza), depositato presso

la competente Prefettura di Varese, fissando gli adempimenti connessi ad eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi. Il suddetto Piano deve essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione alla Provincia di Varese, alla Prefettura di Varese, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Dipartimento A.R.P.A. e all'A.T.S. dell'Insubria territorialmente competenti.